

## **Allegato parte integrante**

### **BANDO**

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA, POSTO COMUNE, SOSTEGNO E LINGUA STRANIERA INGLESE E TEDESCO DELLE SCUOLE A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO (articolo 13 della Legge Provinciale n. 16 del 2020 "Legge di stabilità provinciale 2021").

#### **Articolo 1**

##### **POSTI A CONCORSO E TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge Provinciale n. 16 del 28 dicembre 2020 "Legge di stabilità provinciale 2021", è indetto un concorso pubblico straordinario per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria della Provincia Autonoma di Trento.

2. Sono oggetto del presente bando i seguenti tipi posti:

EEEE	SCUOLA COMUNE
ADE0	SOSTEGNO
EEEE	LINGUA STRANIERA

3. Le graduatorie formate in esito al concorso hanno durata indeterminata e sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie formate in esito al concorso previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della Legge Provinciale n. 15 del 3 agosto 2018.

4. Gli assunti hanno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale docente della Provincia autonoma di Trento.

#### **Articolo 2**

##### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- Servizio competente: Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola;
- Legge provinciale 5/2006: legge 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione formazione del Trentino";

### Articolo 3

#### ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO

1. Il Servizio per il Reclutamento e gestione del personale della scuola, di seguito denominato Servizio competente provvede all'istruttoria delle domande del concorso, cura l'organizzazione dello stesso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure, approva e pubblica le graduatorie e procede alle esclusioni dei candidati privi di requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le operazioni devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del dirigente del servizio competente, entro centottanta giorni dalla data prevista per l'inizio delle prove di cui all'articolo 7.
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ufficio Concorsi e assunzioni del personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.

### Articolo 4

#### REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Alla procedura concorsuale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea in scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o ciclo unico;
  - b) diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, diploma di liceo socio-psico-pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, o eventuali titoli ad essi equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;
  - c) per i posti di sostegno, diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola primaria. Tale titolo si intende **obbligatoriamente congiunto** ai titoli di cui alla lettera a) o di cui alla lettera b).
  - d) per i posti di lingua straniera (inglese - tedesco), idoneità alla lingua straniera ottenuta mediante:
    - prova facoltativa sostenuta nell'ambito dei concorsi per esami e titoli o nell'ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e corsi speciali abilitanti;
    - specifico corso di studi seguito nell'ambito della laurea in scienze della formazione primaria;
    - titoli previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento delle classi di concorso 24/A o 25/A per le lingue straniere tedesco e inglese;
    - prova di accertamento indetta dalla ex Sovrintendenza scolastica provinciale;

Sono altresì titoli validi:

- certificazioni linguistiche lingua straniera inglese e/o tedesco di livello pari o superiore al B2 del QCER “quadro Europeo di riferimento per le lingue” rilasciati da soggetti qualificati così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2012;

- attestato di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano di livello pari o superiore al B;

I titoli di cui alla presente lettera si intendono **obbligatoriamente congiunti** ai titoli di cui alla lettera a) o di cui alla lettera b);

- e) servizio di insegnamento prestato per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione negli otto anni scolastici precedenti la data di presentazione delle domande stabilita da questo bando (**ovvero dall’anno scolastico 2012/2013 all’anno scolastico 2019/2020**);
- f) essere validamente inclusi nelle graduatorie di istituto della provincia di Trento valide per il triennio 2017/2020, ulteriormente prorogate al 31 agosto 2021, a tal fine non sono considerati inclusi coloro i quali hanno rinunciato all’assunzione in ruolo dalle Graduatorie Provinciali per Titoli o delle graduatorie del “Concorso straordinario per titoli”;
- g) non essere inseriti nelle graduatorie del “Concorso straordinario per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria, posto comune, sostegno e lingua straniera inglese e tedesco delle scuole a carattere statale della provincia di Trento” bandito con deliberazione della Giunta provinciale n. 410 di data 27 marzo 2020, per il medesimo tipo di posto;
- h) non essere già assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali e nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale nella medesima figura professionale;
- i) non aver rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento delle Graduatorie Provinciali per Titoli o delle graduatorie del “Concorso straordinario per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria, posto comune, sostegno e lingua straniera inglese e tedesco delle scuole a carattere statale della provincia di Trento” per il medesimo posto. E’ equiparata alla rinuncia la mancata presentazione in sede di convocazione per l’assegnazione dei contratti a tempo indeterminato.

Il candidato, pena esclusione dalla procedura, deve essere in possesso in ogni caso **di tutti** i requisiti di cui alle lettere e), f), g), h) e i) oltre che di uno dei titoli indicati alle lettere a) e b).

## Articolo 5

## REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Gli aspiranti all'assunzione devono possedere i seguenti requisiti generali:

- a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superamento del limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di Stati terzi titolare di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (articolo 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 67);
- c) godimento dei diritti politici;
- d) idoneità fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, ove previsto, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo i candidati, i quali possono farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Vengono sottoposti a visita medica gli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli alunni loro affidati. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 120 del 28/03/1991, la condizione di privo di vista, in relazione all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni connesse al profilo professionale, comporta inidoneità fisica e, conseguentemente, la non ammissibilità al concorso;
- e) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
- f) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del Decreto Leg.vo 165/2001;
- g) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti regolari con i minori;
- h) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell'Amministrazione ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
- i) non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;

- j) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo.

3. Non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti l'assunzione sono stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o sono incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies, del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.

I docenti in questione possono comunque partecipare alla procedura, in attesa del compimento del termine quinquennale che fa data dal licenziamento o dalla destituzione. Qualora, in attesa della scadenza del termine, la graduatoria, scaturente dalla presente procedura e nella quale il candidato è inserito, si esaurisca, il docente viene depennato e perde il diritto all'assunzione.

4. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione docente, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot. 5274 del 7 ottobre 2013;
- c) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

I requisiti suddetti devono essere altresì posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda, nonché alla data di assunzione.

L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del Dirigente del Servizio competente, l'esclusione dalle graduatorie dei richiedenti in difetto dei requisiti prescritti. Nelle more dell'accertamento i richiedenti sono ammessi con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti.

## Articolo 6

### TERMINE E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere **compilata e presentata** con modalità telematica, collegandosi al portale tematico della scuola trentina [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) nell'apposita area dedicata: "CONCORSI Personale della scuola", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione

della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, **l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo per il determinato posto/sostegno/lingua straniera.**

2. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016 n. 2468 e dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.

3. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 5, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 4, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso ai sensi dei due articoli precedenti, i titoli valutabili previsti nell'Allegato A) nonché quanto previsto dal successivo comma 4.

4. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:

- a) l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'articolo 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap e/o necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. I candidati devono far pervenire, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata, all'Ufficio Concorsi e assunzioni del personale della scuola, via Gilli n. 3, Trento - certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, con indicazione dei tempi aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse, eventualmente, avere bisogno (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare);
- b) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- c) l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'Allegato B) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati;
- d) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato C) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati, fatta eccezione per quanto disposto relativamente alle preferenze di cui al punto 17 e del punto 2 del secondo paragrafo dell'allegato C;
- e) il comune di residenza, l'esatto indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale), l'eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso, il recapito telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica;
- f) la tipologia del posto per il quale si intende concorrere. **Deve essere compilata una singola domanda per ognuno dei posti per i quali si intende concorrere;**
- g) il diploma di laurea in scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o ciclo unico o il diploma di istituto magistrale conseguito entro

l'anno scolastico 2001/2002, o eventuali titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, posseduti ai fini dell'accesso, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, della data del rilascio, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

- h) Il titolo di specializzazione sul sostegno posseduto ai sensi dell'articolo 4, con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, e il voto riportato. Qualora il titolo di specializzazione sia stato conseguito all'Estero, devono essere, altresì, indicati obbligatoriamente, gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento del titolo medesimo;
- i) idoneità alla lingua straniera o certificazioni linguistiche di livello pari o superiore al B2 del QCER "quadro Europeo di riferimento per le lingue" rilasciati da soggetti qualificati così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 marzo 2012. Qualora l'idoneità sia stata conseguita all'Estero, devono essere, altresì, indicati obbligatoriamente, gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento del titolo medesimo;
- l) i titoli culturali, e di servizio valutabili, secondo l'allegato A) di questo bando, maturati entro la data di scadenza di presentazione delle domande;
- m) **di aver provveduto al versamento della tassa concorsuale fissata in Euro 25,00. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i circuiti di pagamento "PagoPA". All'interno del modulo della domanda è disponibile il link al sito [pagoPA.provincia.tn.it](http://pagoPA.provincia.tn.it) per effettuare il pagamento. Le informazioni sulle modalità di pagamento sono consultabili nella pagina del portale dei servizi.**

L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica dell'avvenuto versamento; la tassa non può in nessun caso essere rimborsata.

**Il versamento è unico indipendentemente dal numero di posti per i quali si intende concorrere.**

5. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal seguente bando.

6. Il Servizio competente verifica la validità delle domande e la relativa completezza di cui al comma 5.

7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevedono sanzioni penali per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.

9. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 non è possibile richiedere e accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle

dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

10. Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato la pubblicazione del proprio nominativo nella lista degli iscritti e dei voti riportati nella prova. Pertanto il candidato non potrà chiedere di essere tolto dai predetti elenchi

11. Il candidato può in ogni caso richiedere l'accertamento d'ufficio dei seguenti titoli di servizio:

- a) servizio di insegnamento in qualità di docente nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, dopo il 1° gennaio 1998;
- b) servizio di insegnamento in qualità di insegnante nelle scuole provinciali dell'infanzia o equiparate, dopo 1° gennaio 1998.

## Articolo 7

### PROVA D'ESAME

1. La prova per i posti comuni ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e si compone:
  1. per massimo di 20 minuti, in una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
  2. per massimo di 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della Commissione, per l'approfondimento delle tematiche emerse nella lezione.
2. La prova per i posti di sostegno ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e si compone:
  1. per massimo di 20 minuti, in una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità, volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità;
  2. per massimo di 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, per l'approfondimento delle tematiche emerse nella lezione.
3. La prova per i posti di lingua straniera tedesca o inglese ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e si compone:
  1. per massimo di 20 minuti, in una lezione simulata, **che si svolge nella lingua per la quale si concorre**, preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
  2. per massimo di 10 minuti, da interlocuzioni **in lingua italiana** con il candidato, da parte della commissione, per l'approfondimento delle tematiche emerse nella lezione.

4. La prova ha per oggetto le discipline di insegnamento della scuola primaria e valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica.
5. Le commissioni assegnano alla prova un punteggio massimo complessivo di **50 punti**.
6. La prova d'esame presuppone la conoscenza degli elementi di specificità del sistema educativo provinciale e in particolare: la legge provinciale sulla scuola (legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), il regolamento e le linee guida per il primo ciclo di istruzione (decreto del presidente della provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg.), il Regolamento per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale (Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.), il Regolamento BES (Decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.), il Regolamento per l'inclusione degli alunni stranieri (Decreto del presidente della provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.), il Sistema educativo trentino trilingue (Deliberazione di Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2055 e provvedimenti e atti successivi).
7. Le tracce delle prove d'esame sono predisposte dalle commissioni. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale di apposita griglia di valutazione.
8. La prova si svolge in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta, le commissioni formano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato. Tale elenco è affisso nella sede d'esame.

## **Articolo 8**

### COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Le Commissioni esaminatrici, una per ogni tipo di posto messo a concorso, sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg *"Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"* e ss.mm. con particolare riferimento all'articolo 14 e sono composte da:

- un dirigente scolastico, anche in quiescenza, che abbia maturato una significativa esperienza nella direzione di istituti comprensivi;
- insegnanti di ruolo della scuola primaria di comprovata esperienza, ed in possesso, per i posti di sostegno e lingua straniera, dei pertinenti titoli di specializzazione e linguistici richiesti.

## **Articolo 9**

### DIARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME

1. L'avviso relativo al calendario dei colloqui costituenti prova d'esame, con la sede e la sua esatta ubicazione, è comunicato tramite pubblicazione sul portale tematico della scuola trentina [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) almeno venti giorni prima della data di inizio dei colloqui. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati si devono presentare muniti di documento di riconoscimento valido.
3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. Non sono a tale fine giustificati eventuali ritardi anche imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. I colloqui non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

## Articolo 10

### TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. I titoli valutabili devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione. Non viene consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La valutazione dei titoli è effettuata dalle Commissioni, prima della prova d'esame, per tutti i candidati ammessi allo svolgimento della stessa.
3. Per la valutazione dei titoli di servizio le Commissioni si avvalgono anche del supporto del servizio competente.
4. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico [www.vivoscuola.it/concorsi](http://www.vivoscuola.it/concorsi), prima dello svolgimento della prova d'esame.
5. Tutti i titoli di servizio e cultura che i candidati intendono presentare per la valutazione devono essere dichiarati nel modello di domanda. La mancata dichiarazione comporta la non valutazione del titolo, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7.
6. Tutti i titoli di servizio e di cultura devono essere autocertificati, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7; in questo caso occorre indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostitutivo. Quando l'autocertificazione sia incompleta, o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati. In ogni caso sono valutati solo ed esclusivamente i titoli autocertificati e autodichiarati. I candidati sono invitati a limitarsi ad indicare unicamente i titoli valutabili. Si valutano solo i titoli posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
7. **Su richiesta del candidato i titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia Autonoma di Trento dopo il 1° gennaio 1998 sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.**

Alla luce dell'Accordo sottoscritto il 16 aprile 2018 dalla Provincia autonoma di Trento, la Federazione provinciale delle scuole materne (FPSM), l'Associazione comunità educative scuola infanzia (COESI), l'Azienda speciale servizi infanzia e famiglia "G.B. Chemelli", la scuola dell'infanzia "Clementino Vannetti", la Fondazione scuola materna di Cavalese e Masi, la scuola dell'infanzia di Serse e la

scuola dell'infanzia di Castelnuovo, relativo allo scambio dei dati relativi ai servizi svolti dagli insegnanti, sono altresì accertati e valutati d'ufficio tutti i servizi svolti presso le scuole equiparate della Provincia autonoma di Trento, qualora il candidato abbia barrato in domanda la casella relativa allo svolgimento di tali servizi.

8. Il Servizio competente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
9. Ai titoli, indicati nell'Allegato A, **si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 50 punti**. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli.

## Articolo 11

### FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le commissioni esaminatrici provvedono alla compilazione delle graduatorie per posto di scuola comune, per posto di sostegno e per lingua straniera tedesco e inglese.
2. Il punteggio finale della graduatoria del concorso è dato dalla somma del voto conseguito nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli.
3. Il Servizio competente forma la graduatoria finale, con l'osservanza, in caso di parità di punteggio, delle preferenze previste dall'Allegato C del bando dichiarate nella domanda di ammissione.
4. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva la graduatoria finale per posto di scuola comune, per posto di sostegno e per lingua straniera tedesco e inglese.
5. In sede di effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato si terrà conto delle categorie di aventi diritto a riserve di posti, previste dalla normativa vigente e dal bando di concorso, e come risultanti dalle domande di partecipazione al concorso stesso.
6. Le graduatorie finali del concorso sono pubblicate sul portale tematico della scuola trentina [www.vivoscuola.it/Concorsi](http://www.vivoscuola.it/Concorsi), nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino decorre il termine per eventuali impugnative.

## Articolo 12

### ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. Il candidato inserito nelle graduatorie del concorso oggetto del presente bando che risulti in regola con la prescritta documentazione e la cui posizione non sia subordinata a scioglimento della riserva, ha titolo a essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.
2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 97 e 98 della legge provinciale 5/2006.
3. I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di formazione e di prova.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito

alla dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e alla relativa copertura finanziaria.

5. I calendari relativi alle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, così come gli elenchi nominativi degli aventi diritto sono pubblicati sul portale tematico [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it) almeno tre giorni prima della data stabilita senza nessuna ulteriore comunicazione ai candidati. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Le modalità e i criteri per l'assegnazione della sede di titolarità fanno riferimento alla disciplina in vigore al momento dell'approvazione del presente bando.

### **Articolo 13**

#### DEPENNAMENTI

1. Il candidato assunto in ruolo dalle graduatorie di cui al presente bando sarà in ogni caso depennato da qualsiasi altra graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo indeterminato per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, fatta eccezione per le graduatorie relative al concorso ordinario. Parimenti, si procede al depennamento dalle graduatorie del presente bando, in caso di stipula di contratto a tempo indeterminato da qualsiasi altra graduatoria per titoli o concorsuale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in caso di rifiuto alla stipula di contratto a tempo indeterminato ma esclusivamente per la tipologia di posto di scuola primaria per cui il candidato rifiuta.

### **Articolo 14**

#### PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO, AUTOCERTIFICAZIONI E CONTROLLI

1. Gli eventuali docenti assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.

2. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di formazione e di prova, o, qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale per cui si concorre.

3. Dovranno altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di formazione e di prova del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.

4. La Provincia Autonoma di Trento procede, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi

degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, vengono cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, viene risolto.

## **Articolo 15**

### **CESSAZIONE DAL SERVIZIO**

1. In caso di successiva cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri negli ultimi tre anni di servizio.

## **Articolo 16**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il concorso sono conformi, negli aspetti compatibili a questa procedura di carattere straordinario, al D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 avente ad oggetto "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7") e successive modifiche ed integrazioni e alle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia, in particolare alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e ss.mm e alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss. mm.

2. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246".

## **Articolo 17**

### **RICORSI**

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola  
**INFORMATIVA**  
**EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016**

Con riferimento alla procedura concorsuale, si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato e presso terzi.

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail [direzionegenerale@provincia.tn.it](mailto:direzionegenerale@provincia.tn.it), pec [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it).

**Preposto al trattamento** è il Dirigente *pro tempore* del Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola (Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461.491357, fax 0461.497287, e-mail [serv.perscuola@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.perscuola@pec.provincia.tn.it)).

Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, , fax 0461/499277, e-mail [idprivacy@provincia.tn.it](mailto:idprivacy@provincia.tn.it) (indicare nell'oggetto: "*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*").

L'elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale degli interessati, è consultabile presso la sede del Titolare.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

## **1. FONTE DEI DATI PERSONALI**

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo) e presso questa Amministrazione anche mediante scambio di dati con Enti/Associazioni presenti sul territorio provinciale, come da specifico accordo sottoscritto il 16 aprile 2018 relativo alla condivisione dei dati riguardanti i periodi di servizio prestati nel profilo di insegnante della scuola dell'infanzia.

## **2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consenta l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e), del Regolamento), e in particolare per l'espletamento della procedura concorsuale ed eventualmente per l'instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti della L.P. 5/2006.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura concorsuale.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (es appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare come individuato dalla Legge 104/1992 e ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.

Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all'art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

### **3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento

- Polo archivistico dell'Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali)

### **4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE**

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

## **5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della L.p. 5/2006 e d.lgs. 33/2013.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

## **6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è di 10 anni.

## **7. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21);

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

Ai sensi dell'art. 77, qualora l'Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Allegato parte integrante  
ALLEGATO A)**

**TITOLI VALUTABILI  
(punteggio massimo attribuibile 50)**

	<b>Tipologia</b>	<b>Punteggio</b>
A	<b>TITOLI SPECIFICI DI ACCESSO (massimo 20 punti)</b>	
A.1	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posto comune per la scuola primaria</b>	
A.1.1	<p>Diploma di laurea in Scienze della Formazione primaria indirizzo scuola primaria o ciclo unico o diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le abilitazioni o titoli di accesso diversamente classificati sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Nel limite dei 10 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo per l'inclusione di 59  per il punteggio da 60 a 65  per il punteggio da 66 a 70  per il punteggio da 71 a 75  per il punteggio da 76 a 80  per il punteggio da 81 a 85  per il punteggio da 86 a 90  per il punteggio da 91 a 95  per il punteggio da 96 a 100</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti:</p>	<p>Punti 2  Punti 3  Punti 4  Punti 5  Punti 6  Punti 7  Punti 8  Punti 9  Punti 10</p> <p>Punti 1,00</p>

A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1 la laurea in scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria o ciclo unico– ovvero altra laurea magistrale conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori:	Punti 10
A.2	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne e alunni con disabilità per la scuola primaria</b>	
A.2.1	<p>Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Nel limite dei 10 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il diploma di specializzazione è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo per l'inclusione di 59  per il punteggio da 60 a 65  per il punteggio da 66 a 70  per il punteggio da 71 a 75  per il punteggio da 76 a 80  per il punteggio da 81 a 85  per il punteggio da 86 a 90  per il punteggio da 91 a 95  per il punteggio da 96 a 100</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti:</p>	<p>Punti 2  Punti 3  Punti 4  Punti 5  Punti 6  Punti 7  Punti 8  Punti 9  Punti 10</p> <p>Punti 1,00</p>
A.2.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal	

	decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori:	Punti 10
A.3	<b>Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per lingua straniera tedesco/inglese</b>	
A.3.1	<p>Diploma di laurea in Scienze della Formazione primaria indirizzo scuola primaria o ciclo unico o diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le abilitazioni o titoli di accesso diversamente classificati sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Nel limite dei 10 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:</p> <p>per il punteggio minimo per l'inclusione di 59  per il punteggio da 60 a 65  per il punteggio da 66 a 70  per il punteggio da 71 a 75  per il punteggio da 76 a 80  per il punteggio da 81 a 85  per il punteggio da 86 a 90  per il punteggio da 91 a 95  per il punteggio da 96 a 100</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti:</p> <p><b>Titolo obbligatoriamente congiunto a titolo di idoneità alla lingua straniera di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del bando di concorso</b></p>	Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 Punti 6 Punti 7 Punti 8 Punti 9 Punti 10  Punti 1,00
A.3.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1 la laurea in scienze della formazione primaria – indirizzo scuola primaria o ciclo unico– ovvero altra laurea magistrale conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del	

	decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori:	Punti 10
<b>B</b>	<b>Punteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo 10 punti)</b>	
B.1	Ulteriore abilitazione per la scuola primaria, per ciascun titolo:	Punti 2
B.2	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola primaria:	Punti 4
B.3	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005:  <i>Si valuta al massimo un titolo per tipologia.</i>	Punti 3
B.4	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo:  <i>Si valuta al massimo un titolo per tipologia.</i>	Punti 2
B.5	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14 della Legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:  <i>Si valuta al massimo un titolo per tipologia.</i>	Punti 2
B.6	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati:	Punti 2
B.7	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A-49 per scienze motorie:  <i>Si valuta un solo titolo.</i>	Punti 3
B.8	Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.6 e B.7:	Punti 1
B.9	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale non altrimenti valutato:	Punti 1,50

	<i>Si valuta un solo titolo.</i>	
B.10	<p>Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne e alunni con disabilità per ciascun titolo:</p> <p>Il predetto titolo non è valutabile nella procedura concorsuale sul sostegno in quanto titolo di accesso.</p>	Punti 3
B.11	Titolo per l'insegnamento nelle classi ad indirizzo didattico differenziato Metodo Montessori ai sensi dell'articolo 93 ter della legge provinciale n. 5 del 2006:	Punti 2
B.12	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE:	Punti 3
B.13	<p>Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE:</p> <p><i>Si valuta un solo titolo.</i></p>	Punti 2
B.14	<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera (INGLESE E/O TEDESCO) conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto:</p> <p>a) B2 b) C1 c) C2</p> <p>All'attestato di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano è attribuito il punteggio corrispondente al livello di certificazione linguistica: B2 rispettivamente per il livello B C1 rispettivamente per il livello A.</p> <p>Si valuta al massimo una volta per ogni lingua straniera e comunque non per più di due lingue straniere. (INGLESE E/O TEDESCO)</p>	<p>a) punti 1 b) punti 2 c) punti 3</p>
B.15	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici:	Punti 1
B.16	Certificazione Glottodidattica di secondo livello:	Punti 1

B.17	<p><b>CERTIFICAZIONI INFORMATICHE</b></p> <p><i>Si valuta solo il titolo di grado più avanzato e sino ad un massimo di punti 2</i></p> <p><b>ECDL (European Computer Driving Licence)</b></p> <p>Livello Core Livello Advanced Livello Specialised</p> <p><b>NUOVA ECDL (European Computer Driving Licence)</b></p> <p>Livello Base Livello Advanced Livello Specialised</p> <p><b>MICROSOFT</b></p> <p>Livello MCAD o equivalente Livello MCSD o equivalente Livello MCDBA o equivalente</p> <p><b>EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)</b></p> <p><b>EIPASS (European Informatic Passport)</b></p> <p><b>MOUS (Microsoft Office User Specialist)</b></p> <p><b>IC3</b></p> <p><b>CISCO (Cisco System)</b></p> <p><b>PEKIT</b></p> <p><b>TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)</b></p> <p>Livello base (almeno 100 ore) Livello intermedio Livello avanzato (almeno 200 ore)</p> <p><b>LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)</b></p> <p>Livello base (minimo 100 ore) Livello intermedio (minimo 150 ore) Livello avanzato (minimo 200 ore)</p>	<p>Punti 0,25 Punti 0,50 Punti 0,75</p> <p>Punti 0,25 Punti 0,50 Punti 0,75</p> <p>Punti 0,25 Punti 0,25 Punti 0,25</p> <p>Punti 0,75</p> <p>Punti 0,50</p> <p>Punti 0,50</p> <p>Punti 0,50</p> <p>Punti 0,50</p> <p>Punti 0,25 Punti 0,50 Punti 0,75</p> <p>Punti 0,25 Punti 0,50 Punti 0,75</p>
------	---	---

C	<b>TITOLI DI SERVIZIO (massimo 40 punti)</b>	
	<p><b>Servizio specifico</b></p> <p>E' valutabile solo il servizio di insegnamento <b>prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina</b> e relativo al posto di scuola primaria per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria.</p> <p>Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto.</p> <p>Con riferimento al posto per cui si procede alla valutazione, per il servizio di insegnamento prestato:</p>	
C.1.1	<p>nelle scuole elementari o primarie provinciali a carattere statale o statali: per ogni anno per ogni mese (30 giorni)</p>	<p>Punti 6 Punti 1</p>
C.1.2	<p>Nelle scuole elementari o primarie paritarie sono attribuiti fino ad un massimo di 4,5 punti per ciascun anno scolastico: per ogni anno per ogni mese (30 giorni)</p>	<p>Punti 4,5 Punti 0,75</p>
C.1.3	<p>Nelle scuole elementari o primarie legalmente riconosciute o pareggiate sono attribuiti fino ad un massimo di 3 punti per ciascun anno scolastico: per ogni anno scolastico per ogni mese (30 giorni)</p>	<p>Punti 3 Punti 0,5</p>
C.2	<p><b>Servizio non specifico</b></p> <p><b>Nel limite complessivo dei 24 punti</b> per ciascuna graduatoria per il servizio di insegnamento prestato, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per alunni con bisogni educativi speciali, <b>con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina</b>, su classe di abilitazione o posto diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria oggetto di valutazione:</p>	
C.2.1	<p>negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali: per ogni anno: per ogni anno per ogni mese (30 giorni)</p>	<p>Punti 3 Punti 0,50</p>

C.2.2	nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e nelle scuole materne statali: per ogni anno per ogni mese (30 giorni)	Punti 3 Punti 0,50
C.3	<b>Servizio prestato con continuità</b>  Servizio effettivamente prestato, <b>con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina</b> , per almeno 3 anni scolastici continuativi <b>nelle scuole provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento</b> sono attribuiti ulteriori: Il punteggio è riconosciuto per un massimo di tre volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (180 giorni) per anno scolastico.	Punti 6

#### NOTE VALUTAZIONE ULTERIORI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

1. Certificazione CLIL presso IPRASE: il punteggio per i corsi indetti dopo l'anno scolastico 2015/2016 è attribuito agli aspiranti solo se i medesimi sono provvisti anche di certificazione linguistica.

## NOTE VALUTAZIONE SERVIZIO INSEGNAMENTO E SERVIZIO PRESTATO CON CONTINUITA'

1. Il servizio utile all'accesso alla presente procedura non è valutabile ai sensi delle lettere C.1 e C.2
2. Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
3. E' valutato il servizio effettivamente prestato fino alla data di presentazione della domanda.
4. Il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina MAE è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 il servizio prestato nelle scuole elementari e/o negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparabile al corrispondente servizio prestato in Italia.
6. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale.
7. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
8. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
9. La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna graduatoria, per ciascun anno scolastico, non può superare i 6 (sei) punti in presenza di valutazione di servizi specifici e non specifici. I periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non potranno superare i 6 (sei) mesi per ciascun anno scolastico per ciascuna graduatoria.
10. Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative-non è valutabile.
11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il servizio di insegnamento di discipline non linguistiche con modalità CLIL è valutato come servizio ai fini delle lettere C.1, C.2 e C.3
12. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

**Allegato parte integrante  
ALLEGATO B)**

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA NELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

**A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITÀ' PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.**

**A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge 302/1990 e precisamente:**

- invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione richiesta:

attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della legge 68/1999 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della legge 68/1999 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità civile in corso di validità) e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della legge 68/1999 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.

**A2) Nel limite dell'1 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 18 della legge 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge 407/1998, che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:**

- orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e categorie equiparate (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);
- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati.

Documentazione richiesta:

i titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della legge 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

**B) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEL 30% dei posti a concorso i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni (Codice dell'ordinamento militare).**

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni), i VFB in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

Documentazione richiesta:

i titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

**Allegato parte integrante  
ALLEGATO C)**

**TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO (articolo 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni e articolo 25 del D.P.P. n. 22- 102/Leg. di data 12 ottobre 2007):**

1. GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
2. I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
3. I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
4. I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
5. GLI ORFANI DI GUERRA
6. GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
7. GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
8. I FERITI IN COMBATTIMENTO
9. GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHÉ I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
10. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
11. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
12. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
13. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA
14. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
15. I GENITORI VEDОВI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDОВI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O PRIVATO
16. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI
17. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
18. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)
19. GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI
20. I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

**In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.**

In caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata:

1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
3. dalla più giovane età;
4. dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

**Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.**

Ai sensi della legge 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.